

**TRIBUNALE DI SALERNO**  
**I SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, riunito in Collegio nelle persone dei signori:

- 1) Dott. Antonio Valitutti Presidente
- 2) Dott. Vito Colucci Giudice
- 3) Dott. Antonio Scarpa Giudice relatore

**FATTO**

visto il ricorso per reclamo al collegio proposto in data 5 gennaio 2010 da A.D.P. avverso l'ordinanza resa dal Giudice designato in data 13 novembre 2009, con cui era stata rigettata la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. proposta dal reclamante, volta a sentir ordinare a F.M. la cessazione della condotta in violazione dell'art. 2557 c.c., avendo il resistente aperto un'attività di gelateria in via L. C., di Salerno, dopo che analoga attività commerciale, esercitata in via S. di Salerno, era stata oggetto di cessione di azienda in data 19 settembre 2005 da parte della società (...) s.n.c. in favore del A.D.P.;

sentite le parti all'udienza del 23 febbraio 2010;  
rilevato come:

1) sul rilievo del reclamato circa l'inammissibilità del reclamo, per avere il provvedimento gravato natura di sentenza e non di ordinanza, in quanto tale appellabile, è agevole notare come non appaia affatto che il giudice adito in prime cure abbia travalicato i limiti dei suoi poteri cognitivi con il provvedimento negativo del rimedio invocato in via di urgenza, avendo mediante lo stesso ritualmente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in base all'art. 669 septies c.p.c., e non evincendosi nel provvedimento medesimo statuizioni di merito tali da configurarlo come una sentenza di primo grado;

2) in punto di legittimazione, deve notarsi come la cessione d'azienda del 7 settembre 2005 vedeva quale cedente una società (... s.n.c.), di cui F.M., ora reclamato e resistente, era socio, trattandosi quindi di soggetto giuridicamente diverso dallo stesso F.M. (atteso che, benché le società di persone non siano dotate di personalità giuridica, ad esse deve comunque riconoscersi una forma di soggettività giuridica distinta da quella dei singoli soci, per effetto della loro autonomia patrimoniale, che consente la configurazione di un'alterità tra società, da una parte, e soci, dall'altra); laddove l'attività che si assume illecitamente concorrenziale di via L. C., iniziata nell'ottobre 2008, risulta dalle allegare visure della camera di Commercio riferibile a F.M. in proprio; quella che viene dunque richiesta è un'applicazione analogica dell'art. 2557 c.c. in tema di divieto di concorrenza, giacché l'azienda oggetto di cessione era esercitata da una società e l'attività denunciata è esercitata non direttamente dalla società cedente, ma da uno dei soci della stessa; l'applicabilità analogica del menzionato divieto passa tuttavia attraverso la prova rigorosa dell'esistenza di un pericolo di "concorrenza differenziale" da parte della società cedente per il tramite della "nuova" impresa individuale, pericolo deducibile soltanto dall'entità delle quote detenute da F.M. e dal ruolo ricoperto dallo stesso nella gestione aziendale della società cedente (dati questi allo stato tutti da approfondire ed accertare);

3) in ogni caso, conformemente a quanto ritenuto dal primo giudice, non appare che violi il divieto di concorrenza posto dall'art. 2557 comma 1 c.c. l'apertura, per di più a distanza di tre anni dalla cessione di azienda, da parte di uno dei soci della società cedente di un'attività di gelateria - effettivamente analoga a quella svolta dal cessionario e certamente diretta alla commercializzazione di prodotti rientranti nella stessa tabella merceologica - in un luogo distante, secondo nozioni di fatto note, circa un chilometro e mezzo rispetto al luogo in cui si trova l'azienda ceduta, collocandosi le due imprese, entrambe situate lungo la immediata prossimità del mare, in due distinti quartieri della città di Salerno (Torrione e Pastena), caratterizzati da alta densità demografica e da un'elevatissima concentrazione di attività commerciali, di cui varie decine destinate proprio all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, nella forma di bar, caffè, pasticcerie, gelaterie e simili; dovendosi ragionevolmente escludere che F.M., con la sua nuova attività di via L. C., possa mettere in pericolo la clientela dell'azienda ceduta presso via S., approfittando del rapporto di fiducia che legava la sua particolare persona al pubblico, e così recuperando in via L. C. i propri antichi clienti sottraendoli al A.D.P., nel senso da indurre il pubblico che affollava la gelateria posta presso i giardini del Forte La Carnale a sobbarcarsi i costi e i disagi della maggiore distanza di un chilometro e mezzo fino a via L. C. per ritrovarvi i gelati prodotti dal F.M.;

4) non risulta quindi il necessario fumus boni iuris del denunciato atto di concorrenza sleale e va pertanto negata la tutela cautelare urgente, come già disposto nell'ordinanza reclamata;

**P.Q.M.**

letti gli artt. 669 terdecies, 669 ter, 669 septies e 700 c.p.c.,

il Tribunale di Salerno, I sezione civile, rigetta il reclamo al collegio proposto in data 5 gennaio 2010 da A.D.P. nei confronti di F.M. avverso l'ordinanza resa dal Giudice designato in data 13 novembre 2009;

condanna A.D.P. a rimborsare a F.M. le spese processuali sostenute nella fase del reclamo, liquidate in euro 450,00 per diritti ed in euro 450,00 per onorari, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario spese generali.

Manda alla cancelleria per la comunicazione.

Salerno, depositata 9 marzo 2010

Il Giudice

Il Presidente

Dott. ANTONIO SCARPA

Dott. ANTONIO VALITUTTI

Fonte: DeJure Giuffrè